



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

TS/138

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modifiche;

Visto il Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259;

Visto il Regolamento di esecuzione dei Titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il D.P.R. 26.10.1972, n. 641 concernente la disciplina delle tasse sulle Concessioni governative e successive modifiche;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni;

Visto il D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 140 del 16 giugno 1992) che ha adottato il regolamento recante disposizioni di attuazione della citata legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto, in particolare l'allegato 13 al suddetto D.M. 23 maggio 1992, n. 314, concernente la disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per le installazioni, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di TLC;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n.58, riguardante le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n.71 che ha convertito il D.L. 1 dicembre 1993, n.487 concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico e la riorganizzazione del Ministero P.T.;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.3.1995, n. 166 che individua le funzioni degli Ispettorati Territoriali del Ministero P.T.;

Visto l'art. 7 del D.M. 14.9.1996 n. 537 relativo alle norme per la riorganizzazione del Ministero P.T. e l'individuazione dei relativi Uffici dirigenziali, che attribuisce agli Ispettorati Territoriali le funzioni previste dal citato art.10 del D.P.R. 166/95;

Visto la nota prot. 11245 del 7.3.1997 della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni che trasferisce le competenze per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione ed il collaudo di impianti telefonici interni agli Ispettorati Territoriali;

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 14.07.2008, n.121, che ha convertito il D.L. 16.05.2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della Legge 24.12.2007, n.244;

Visto il D.P.R. 28.11.2008, n.197, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 07.05.2009, che individua gli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico e le competenze tecnico-amministrative affidate agli Ispettorati Territoriali;

Visto il D. L.vo 26.10.2010 n.198, inerente l'Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto che la ditta **TC IMPIANTI S.R.L. VIA GIORGIONE, 12/B – 33170 PORDENONE** con istanza del 26.04.2012, corredata dalla prevista documentazione, ha richiesto l'autorizzazione di 1° grado per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature terminali di TLC;

Constatato che, dall'esame istruttorio della documentazione, la citata impresa risulta aver titolo a conseguire l'autorizzazione richiesta;

Accertato che l'impresa medesima ha provveduto a versare, sia la tassa di concessione governativa, sia l'importo relativo al rimborso spese per l'istruttoria nella misura di **EURO 530,49** (quietanza n. 0234 del 03.05.2012);

D E T E R M I N A

- Art.1 La ditta **TC IMPIANTI S.R.L.** con sede legale in **VIA GIORGIONE, 12/B – 33170 PORDENONE** è autorizzata all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di impianti interni di telecomunicazioni di **1° grado** secondo quanto previsto dall'allegato 13 al D.M. 23 Maggio 1992 n. 314, citato nelle premesse.
- Art.2 L'autorizzazione non e' cedibile a terzi, anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa, senza l'assenso dell'Organo che ha rilasciato l'atto ed ha validità di tre anni, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno **09.06.2012**, fatti salvi i previsti provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Trieste, 08.06.2012

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorATO

(Ing. **G.P. Migali**)

